

Informativa sulle indennità riconosciute agli intermediari da parte della PAT-BVG / Procura

L'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2 art. 48k cpv. 2) prescrive che le persone e istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, in una convenzione scritta sulle modalità delle indennità.

Indennità una tantum

Gli intermediari che assistono fino a 99 assicurati della PAT-BVG ricevono una provvigione di acquisizione una tantum.

Dal 1/1/2014 la provvigione di acquisizione una tantum ammonta al 3.00% dei primi contributi annui di rischio e risparmio (escluse le spese amministrative), al massimo a CHF 1'152.00 per ogni persona assicurata (per un anno d'assicurazione completo). Il calcolo viene effettuato al momento della stipula del contratto di affiliazione; eventuali variazioni nell'effettivo degli assicurati che si verifichino in un secondo momento non sono più soggette a provvigione.

Clausola di storno

Per le affiliazioni che vengono sciolte entro 4 anni dall'assunzione del mandato da parte dell'intermediario, le indennità pagate in precedenza devono essere rimborsate nella misura seguente:

Scioglimento dell'affiliazione entro 3 anni	50% delle indennità pagate
Scioglimento dell'affiliazione nel 4° anno	25% delle indennità pagate

Se l'affiliazione rimane assicurata per almeno 4 anni completi presso PAT-BVG, non è dovuto alcun rimborso.

Obbligo di informazione

La presente informativa è redatta in duplice copia e costituisce un'attestazione dell'adempimento da parte della PAT-BVG dell'obbligo di informazione.

Mandato / procura

La / Il cliente è informata/o sull'indennità riconosciuta agli intermediari e autorizza la PAT-BVG a fornire informazioni all'intermediario in caso di richieste specifiche relative al contratto.

Data

Data

Timbro / Firma intermediario

Firma cliente

Nome in stampatello

Nome in stampatello

N. di conteggio